



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 218 del 05.12.2019

COPIA

Oggetto: Individuazione degli Enti e delle Società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e determinazione di quelli compresi nel perimetro di consolidamento ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 2018 del Comune di Sestu.

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di dicembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	A
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta municipale;

DATO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria

della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

- c) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

PREMESSO che, la mappatura degli enti strumentali e delle società del Comune di Sestu è così composta:

N.	Denominazione	Tipologia giuridica	Percentuale di partecipazione	Attività svolta	Percentuale di partecipazione pubblica
1	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS	Ente di governo	0,92	Funzione di organizzazione servizio idrico integrato	100
2	Abbanoa	S.p.A.	0,12	Servizio idrico integrato	100
3	Farmacia comunale di Sestu	S.r.l.	70,00	Gestione farmacia	<100
4	Consorzio Industriale Provinciale Cagliari - CACIP	Consorzio	5,00	Gestione area industriale di Cagliari	<100
5	Cagliari International Container Terminal - C.I.C.T.	S.p.A.	0,40 indiretta	Gestione porto canale	<100
6	Feeder and domestic service - FDS	S.r.l.	1,245 indiretta	Movimentazione e trasporto merci marittimo fluviale	<100
7	Tecnocasic	S.p.A.	5,00 indiretta	Servizi ambientali	100
8	Zona Franca di Cagliari	S.c.p.a.	2,50 indiretta	Gestione zona franca doganale di Cagliari	<100

Secondo quanto, il sopra citato art. 11-quinquies del 118/2011 il quale definisce la nozione di 'società partecipate' e secondo le modifiche previste dal DM 11 agosto 2017, a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; non rientrano a far parte del '**Gruppo Amministrazione Pubblica**', in quanto società non interamente a partecipazione pubblica e affidatarie dirette di servizi pubblici locali:

N.	Denominazione	Tipologia giuridica
5	Cagliari International Container Terminal - C.I.C.T.	S.p.A.
6	Feeder and domestic service - FDS	S.r.l.
8	Zona Franca di Cagliari	S.c.p.a.

Tenuto pertanto conto che, nel caso del Comune di Sestu, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2018, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data 02/05/2019, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati comune	3% soglia di irrilevanza
Totale attivo	€ 103.398.644,26	€ 3.101.959,33
Patrimonio netto	€ 49.690.490,68	€ 1.490.714,72
Totale ricavi caratteristici	€ 16.574.375,08	€ 497.231,25

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sestu”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

SOCIETÀ	TIPOLOGIA	PARTECIPAZIONE
Consorzio Industriale Provinciale Cagliari - CACIP	Ente strumentale partecipato	5,00
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS	Ente strumentale partecipato	0,92
Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,12
Tecnocasic S.p.A.	Società partecipata	5,00 indiretta
Farmacia Comunale di Sestu srl in liquidazione	Società controllata	70,00

VERIFICATO pertanto che, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2018, in quanto ultimi bilanci disponibili, **sono incluse nel perimetro di consolidamento le seguenti società:**

SOCIETÀ	TIPOLOGIA	TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	TOTALE PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI
Consorzio Industriale Provinciale Cagliari - CACIP	Ente strumentale partecipato	€ 348.135.319,00	€ 51.834.114,00	€ 20.436.244,00
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS	Ente strumentale partecipato	€ 110.851.422,00	€ 14.372.795,59	€ 17.652.838,97
Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	€ 1.051.039.976,00	€ 341.458.222,00	€ 292.087.625,00
Tecnocasic S.p.A.	Società partecipata	€ 80.684.913,00	€ 1.133.499,00	€ 48.737.864,00

Per quanto attiene la società controllate “Farmacia Comunale di Sestu srl in liquidazione” si evidenzia quanto segue:

- con protocollo n°38147/2017 del 07/12/2017, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Cagliari in data 12 dicembre 2017 (data atto Amministratrice unica 23 novembre 2017) ha proceduto all'iscrizione della causa di scioglimento e liquidazione per la perdita o la riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale come da Visura camerale;
- in data 26/09/2019, prot. n. 27001, facendo seguito alla trasmissione della Delibera di Giunta Comunale n.268 del 20/12/2018, avente ad oggetto “Individuazione degli Enti e delle Società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e di quelli compresi nel perimetro di consolidamento ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 2018 del Comune di Sestu.”, si richiedevano, alla società, la trasmissione del bilancio d'esercizio e della nota integrativa relativi all'esercizio 2018, ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato dell'Ente;

- in data 26/09/2019, prot. n. 27024, veniva comunicato, in riscontro alla richiesta di cui sopra, che i bilanci degli esercizi 2017 e 2018 erano in corso di approvazione da parte dell'assemblea dei soci che regolarmente convocata, ha più volte rinviato, allo scopo di consentire la formalizzazione degli imprescindibili accordi tra la partecipata e codesto Comune di Sestu.

- l'Assemblea dei soci, convocata in data 29 novembre 2019 (prot. N, 33033 del 22/11/2019) per deliberare in merito ai bilanci d'esercizio 2017 e 2018 non ha potuto procedere all'approvazione degli stessi per la necessità di ottemperare a quanto definito dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione n.208 del 28/11/2019, avente ad oggetto "Indirizzi al delegato in Assemblea della Farmacia Comunale srl in liquidazione per l'approvazione con condizioni dei bilanci 2017 e 2018 della Società partecipata"

- ritenendo pertanto di non poter procedere all'inserimento della stessa nel perimetro di consolidamento per la mancanza del bilancio approvato relativo all'esercizio 2018, necessario anche alla determinazione della rilevanza per l'incidenza dei parametri;

- considerando che il protrarsi di tale situazione di incertezza non ha permesso l'approvazione, entro il termine del 30/09/2019, del bilancio consolidato 2018;

- dato atto che è necessario procedere alla immediata approvazione dello stesso al fine di evitare gravi conseguenze per l'Ente;

Si ritiene di non poter includere nel perimetro di consolidamento la stessa per la mancanza delle informazioni necessarie alla corretta e veritiera valutazione della rilevanza per l'incidenza dei parametri.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

DI RICHIAMARE, a far parte integrante e sostanziale del deliberato, quanto espresso in narrativa e per gli effetti:

- DI INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "**Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sestu**", i seguenti organismi partecipati:

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Consolidamento (SI/NO)
1	Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,12	SI
2	Consorzio Industriale Provinciale Cagliari - CACIP	Ente strumentale partecipato	5,00	SI
3	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS	Ente strumentale partecipato	0,92	SI
4	Tecnocasic S.p.A.	Società partecipata	5,00 indiretta	SI
5	Farmacia Comunale di Sestu srl in liquidazione	Società controllata	70	NO

- DI INDIVIDUARE**, altresì, quali componenti del "**Perimetro di consolidamento**" del Comune di Sestu, i seguenti organismi partecipati:

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.
1	Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,12
2	Consorzio Industriale Provinciale Cagliari - CACIP	Ente strumentale partecipato	5,00
3	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS	Ente strumentale partecipato	0,92
4	Tecnocasic S.p.A.	Società partecipata	5,00 indiretta

3. **DI COMUNICARE** agli organismi di cui sopra, appartenenti al “Perimetro di consolidamento” del Comune, le risultanze della presente deliberazione.
4. **DI IMPARTIRE** alle Società incluse nel perimetro di consolidamento le seguenti direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui in premessa e previste dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 che qui si intendono richiamate ed approvate:
 - a. il bilancio di esercizio, che comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), deve essere trasmesso, dalle Società al Comune di Sestu, entro 10 giorni dalla sua approvazione e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - b. se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
 - c. le società partecipate devono adeguare tempestivamente il proprio bilancio, ai criteri previsti dal richiamato principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., se non in contrasto con la disciplina civilistica. I criteri di valutazione di bilancio devono essere compatibili con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. compatibilmente con la disciplina civilistica;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti.
6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 04/12/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 04/12/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.TO MASSIMILIANO BULLITA

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/12/2019 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **10/12/2019** al **25/12/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 10/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 25/12/2019

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.12.2019

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO